

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 settembre 2023, n. 0148/Pres.

Regolamento concernente la determinazione delle componenti fissa e variabile dei canoni per le concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico e dei criteri per il calcolo e la ripartizione tra le Amministrazioni interessate, del canone di concessione e del canone aggiuntivo, ai sensi degli articoli 21, comma 2 e 25, comma 3 della legge regionale 6 novembre 2020, n. 21.

Modifiche e integrazioni approvate da:

Vedi anche quanto disposto dal Decreto del Direttore Servizio gestione risorse idriche 15/9/2023, n. 41772 (B.U.R. 27/12/2023, n. 52) riferito a "Determinazione in merito all'aggiornamento della componente fissa del canone demaniale dovuto dalle grandi derivazioni idroelettriche regionali per gli anni 2022 e 2023".

Vedi anche quanto disposto dal Decreto del Direttore del Servizio gestione risorse idriche 2 maggio 2024, n. 20718 (B.U.R. 15/5/2024, n. 20) riferito a "Determinazione in merito all'aggiornamento della componente fissa del canone demaniale dovuto dalle grandi derivazioni idroelettriche regionali per l'anno 2024".

Vedi anche quanto disposto dall'art. 4, c. 66 e seguenti, L.R. 7/2024 (B.U.R. 9/8/2024, S.O. n. 29).

Vedi anche quanto disposto dal Decreto del Direttore del Servizio gestione risorse idriche 9 aprile 2025, n. 18050 (B.U.R. 23/4/2025, n. 17) riferito a "Determinazione in merito all'aggiornamento della componente fissa del canone demaniale dovuto dalle grandi derivazioni idroelettriche regionali per l'anno 2025".

Art. 1	Oggetto
Art. 2	Soggetti obbligati
Art. 3	Quantificazione dei canoni e modalità di aggiornamento
Art. 4	Calcolo dei ricavi normalizzati
Art. 5	Versamento e riscossione dei canoni
Art. 6	Finanziamento delle misure previste dal Piano di gestione
Art. 7	Trasferimento dei canoni ai Comuni e alle Comunità di montagna
art. 8	Criteri di ripartizione dei canoni
Art. 9	Norme transitorie
Art. 10	Entrata in vigore

ALLEGATO A: TABELLA DI CALCOLO DELLA QUOTA PERCENTUALE ATTRIBUITA AI COMUNI

ALLEGATO B TAVOLA ESEMPLIFICATIVA DEL CALCOLO DELLE QUOTE SPETTANTI ALLE COMUNITÀ DI MONTAGNA

Art. 1
(Oggetto)

1. Ai sensi degli articoli 21, comma 2 e 25, comma 3, della legge regionale 6 novembre 2020, n. 21 (Disciplina dell'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico), il presente regolamento definisce:

- a) l'importo unitario della componente fissa e la percentuale della componente variabile del canone di cui all'articolo 21, comma 1 legge regionale 21/2020;
- b) le modalità di quantificazione dei ricavi normalizzati ai fini del calcolo della componente variabile del canone;
- c) le modalità di aggiornamento, di versamento, di introito, di controllo e di riscossione dei canoni;
- d) i criteri di ripartizione della quota dei canoni spettante ai Comuni e alle Comunità di montagna, i cui territori sono interessati dalle grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico;
- e) la quota dei canoni di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b ter) da destinare al finanziamento delle misure previste dal Piano di gestione del distretto idrografico delle Alpi Orientali;
- f) i criteri di ripartizione del canone aggiuntivo di cui all'articolo 25, comma 2 della legge regionale 21/2020, assegnato ai Comuni e alle Comunità di montagna i cui territori sono interessati dalle grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico.

Art. 2
(Soggetti obbligati)

1. Sono soggetti agli obblighi di cui al presente regolamento i concessionari delle grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico, compresi i titolari delle concessioni scadute.

Art. 3
(Quantificazione dei canoni e modalità di aggiornamento)

1. Per ciascuna concessione, i soggetti di cui all'articolo 2 sono tenuti a versare alla Regione un canone annuale costituito da:

- a) una componente fissa pari a 51,95 euro^{1 2 3} per ogni chilowatt (kW) di potenza nominale media di concessione;
- b) una componente variabile pari al 5 per cento dei ricavi normalizzati dell'anno precedente, determinati in base al rapporto tra la produzione dell'impianto e il prezzo zonale dell'energia elettrica, al netto della quota monetizzata dell'energia ceduta di

¹ L'importo è aggiornato dal Decreto del Direttore Servizio gestione risorse idriche 15/9/2023, n. 41772 (B.U.R. 27/12/2023, n. 52)

² Per l'anno 2024 l'importo è aggiornato dal Decreto del Direttore del Servizio gestione risorse idriche 2 maggio 2024, n. 20718 (B.U.R. 15/5/2024, n. 20).

³ Per l'anno 2025 l'importo è aggiornato dal Decreto del Direttore del Servizio gestione risorse idriche 9 aprile 2025, n. 18050 (B.U.R. 23/4/2025, n. 17).

cui all'articolo 25, comma 5 della legge regionale 21/2020 ed alla deliberazione della Giunta regionale 11 febbraio 2022, n. 191.

2. Ai sensi dell'articolo 21, comma 3 della legge regionale 21/2020, la componente fissa del canone di cui al comma 1, lettera a) è aggiornata, con decreto del direttore della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, entro il 30 aprile di ogni anno in ragione della percentuale di variazione annuale dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica, qualora detta variazione non sia inferiore al 5 per cento.

3. La percentuale di variazione annuale di cui al comma 2 è applicata dalla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche calcolando la differenza fra l'indice ISTAT "codice Ateco 2007 - codice 351 - produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica" relativo al gennaio dell'anno a cui si riferisce la componente fissa del canone da aggiornare ed il medesimo indice relativo al gennaio dell'ultimo anno nel quale il canone è stato aggiornato.

4. L'aggiornamento della parte fissa dei canoni relativi alle annualità 2022 e 2023 è effettuato con le modalità di cui ai commi 2 e 3 entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

5. Ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a) della legge regionale 21/2020, l'importo del canone, determinato in base al presente regolamento, può essere modificato a seguito dell'aggiudicazione e dell'assegnazione di ciascuna concessione.

Art. 4

(Calcolo dei ricavi normalizzati)

1. Il valore in euro [R] dei ricavi normalizzati ottenuti dalla vendita dell'energia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) è calcolato tramite la formula $R = S - \text{MEG}$, in cui:

- a) S equivale alla sommatoria sull'anno solare del prodotto dell'energia oraria immessa in rete [kWh], resa disponibile dal gestore della rete elettrica nazionale, moltiplicato per il corrispondente prezzo zonale orario [€/kWh], dove:
 - 1) prezzo zonale orario: è il prezzo che si forma sul Mercato del Giorno Prima, relativo alla zona "NORD", reso disponibile dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) mediante il proprio sito internet;
 - 2) Mercato del Giorno Prima (MGP): è la sede di negoziazione delle offerte di acquisto e di vendita di energia elettrica per ciascuna ora del giorno successivo;
- b) MEG è il controvalore della quota monetizzata di energia elettrica, versato ai sensi dell'articolo 25, comma 5 della legge regionale 21/2020 e della deliberazione della Giunta regionale 11 febbraio 2022, n. 191, riferito al medesimo impianto e alla medesima annualità di calcolo.

Art. 5

(Versamento e riscossione dei canoni)

1. A seguito della richiesta della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, i soggetti di cui all'articolo 2 versano il canone di concessione di cui all'articolo 21, comma 1 della legge regionale 21/2020 in due rate semestrali: la prima con scadenza al 30 giugno e la seconda con scadenza al 31 dicembre, di ogni anno.

2. In caso di mancato pagamento dei canoni si procede al recupero coattivo degli importi dovuti.

Art. 6

(Finanziamento delle misure previste dal Piano di Gestione)

1. La quota annuale dei canoni di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b ter) della legge regionale 21/2020 è pari al 10 per cento dei canoni introitati nell'anno precedente per le grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico in esercizio sul territorio regionale.

Art. 7

(Trasferimento dei canoni ai Comuni e alle Comunità di montagna)

1. Ai sensi degli articoli 21, comma 2 e 25, comma 3, della legge regionale 21/2020, la Regione trasferisce ai Comuni e alle Comunità di montagna, i cui territori sono interessati dalle grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico, l'importo costituito dal canone di concessione di cui all'articolo 3, comma 1 e dal canone aggiuntivo di cui all'articolo 25, comma 2 della legge regionale 21/2020, al netto della quota di cui all'articolo 6, comma 1.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno, la struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche provvede al trasferimento dei canoni di cui al comma 1, introitati nell'anno precedente, secondo i criteri di ripartizione previsti dall'articolo 8.

Art. 8

(Criteri di ripartizione dei canoni)

1. L'importo di cui all'articolo 7, comma 1 è quantificato in relazione a ciascuno dei tre sistemi di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico presenti sul territorio regionale, denominati asta del Tagliamento, asta del Meduna e asta del Cellina, ed è destinato ai seguenti beneficiari:

- a) per l'asta del Tagliamento:
 - 1) 70% a favore dei Comuni il cui territorio è interessato dalle derivazioni, individuati con le modalità di cui al comma 3;
 - 2) 30% a favore delle Comunità di montagna il cui territorio è interessato dalle derivazioni;
- b) per l'asta del Meduna:

- 1) 80% a favore dei Comuni il cui territorio è interessato dalle derivazioni, individuati con le modalità di cui al comma 3;
 - 2) 20% a favore delle Comunità di montagna il cui territorio è interessato dalle derivazioni;
- c) per l'asta del Cellina:
- 1) 80% a favore dei Comuni il cui territorio è interessato dalle derivazioni, individuati con le modalità di cui al comma 3;
 - 2) 20% a favore delle Comunità di montagna il cui territorio è interessato dalle derivazioni.

2. Per ciascun sistema derivatorio i Comuni interessati sono individuati in base alla presenza sui rispettivi territori di almeno uno dei seguenti elementi:

- a) un impianto di produzione di energia elettrica;
- b) un invaso a servizio del sistema derivatorio;
- c) significative infrastrutture del sistema di derivatorio;
- d) una porzione del bacino imbrifero che alimenta gli impianti del sistema derivatorio;
- e) l'alterazione del regime idrologico del corso d'acqua principale per effetto del sistema derivatorio.

3. Nell'ambito di ciascun sistema derivatorio, la percentuale della quota complessiva destinata ai Comuni del sistema derivatorio, spettante a ciascun Comune interessato è determinata con le seguenti modalità:

- a) attribuendo agli elementi di cui al comma 2, il seguente punteggio:
 - 1) da 0 a 100 punti, pari alla proporzione espressa in termini percentuali fra la potenza nominale di concessione prodotta sul territorio comunale e quella complessiva del sistema derivatorio;
 - 2) 20 punti, se nel territorio comunale è presente un invaso a servizio del sistema derivatorio;
 - 3) 20 punti, se nel territorio comunale sono presenti significative infrastrutture del sistema derivatorio;
 - 4) 20 punti, se il territorio comunale è interessato dal bacino imbrifero che alimenta gli impianti del sistema derivatorio in misura maggiore del 25% della superficie totale del Comune;
 - 5) 5 punti, nel caso in cui il territorio comunale sia interessato dal bacino imbrifero che alimenta gli impianti del sistema derivatorio in misura uguale o inferiore al 25% della superficie totale del Comune;
 - 6) 20 punti, nel caso in cui il territorio comunale sia attraversato da un corso d'acqua principale il cui regime idrologico risulti alterato per effetto del sistema derivatorio, a condizione che al Comune non siano stati attribuiti 20 punti in base all'applicazione di uno dei criteri precedenti;
- b) moltiplicando la quota complessiva destinata ai Comuni del sistema derivatorio per il rapporto fra il punteggio conseguito dal Comune stesso ai sensi della lettera a) e il totale dei punteggi ottenuti dai Comuni del medesimo sistema derivatorio, come da tabella di cui all'allegato A al presente regolamento.

4. Le quote spettanti alle Comunità di montagna sono così assegnate:

- a) alla Comunità di montagna della Carnia e alla Comunità di montagna del Gemonese è attribuita la quota relativa al sistema derivatorio del Tagliamento;
- b) alla Comunità di montagna Prealpi Friulane Orientali e alla Magnifica Comunità di montagna Dolomiti Friulane, Cavallo e Cansiglio è attribuita la somma delle quote relative al sistema derivatorio del Cellina e al sistema derivatorio del Meduna.

5. La percentuale delle quote di cui al comma 4, spettante a ciascuna Comunità di montagna, è calcolata applicando, in modo proporzionale, i seguenti parametri, aventi pari peso, come da tabella esemplificativa di cui all'allegato B al presente regolamento:

- a) numero di Comuni della singola Comunità di montagna, rispetto al numero totale dei Comuni delle Comunità interessate dallo stesso sistema derivatorio;
- b) popolazione residente, secondo l'ultimo dato ISTAT disponibile, nella singola Comunità di montagna rispetto alla popolazione totale residente nelle Comunità interessate dallo stesso sistema derivatorio;
- c) estensione territoriale della singola Comunità di montagna, rispetto all'estensione totale delle Comunità interessate dallo stesso sistema derivatorio.

Art. 9

(Norme transitorie)

1. Ai sensi dell'articolo 21, comma 1 della legge regionale 21/2020, i canoni determinati con le modalità definite dal presente regolamento sono dovuti dai concessionari delle grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico, compresi i titolari delle concessioni scadute, a decorrere dal 2021.

2. Ai sensi dell'articolo 25, comma 4 bis della legge regionale 21/2020 la struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche indica le modalità per effettuare i conguagli relativi al pagamento dei canoni di cui all'articolo 3, comma 1, per le annualità 2021 e 2022 nonché i termini di versamento delle somme dovute.

Art. 10

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(riferito all'articolo 8, comma 3)

SISTEMA DERIVAT	COMUNE	7.2 a)			7.2 b)		7.2 c)		7.2 d)		7.2 e)		TOTALE	% FINALE
		PNCC	%su asta	PUNTI	invaso	PUNTI	opere	PUNTI	bacino	PUNTI	idro	PUNTI		
TAGLIAMENTO	Amaro										x	20	20,00	2,06
	Ampezzo	21,7	29,6	29,60437	si	20	x	20	x	20			89,60	9,24
	Bordano				si	20							20,00	2,06
	Cavazzo Carnico	51,6	70,4	70,39563	si	20	x	20					110,40	11,38
	Comeglians								x	20			20,00	2,06
	Enemonzo								x	5	x	20	25,00	2,58
	Forni Avoltri								x	20			20,00	2,06
	Forni di Sopra						x	20	x	20			40,00	4,12
	Forni di Sotto						x	20	x	20			40,00	4,12
	Gemona										x	20	20,00	2,06
	Lauro						x	20	x	20			40,00	4,12
	Osoppo										x	20	20,00	2,06
	Ovaro						x	20	x	20			40,00	4,12
	Paluzza								x	5			5,00	0,52
	Prato Carnico								x	20			20,00	2,06
	Preone						x	20	x	20			40,00	4,12
	Ravascletto								x	20			20,00	2,06
	Raveo						x	20	x	20			40,00	4,12
	Rigolato								x	20			20,00	2,06
	Sappada								x	5			5,00	0,52
	Sauris					si	20	x	20	x	20		60,00	6,19
	Socchieve					si	20	x	20	x	20		60,00	6,19
	Sutrio								x	5			5,00	0,52
	Tolmezzo								x	5	x	20	25,00	2,58
	Trasaghis					si	20	x	20				40,00	4,12
	Venzona										x	20	20,00	2,06
	Verzegnis					si	20	x	20	x	20		60,00	6,19
	Villa Santina							x	20	x	5		25,00	2,58
Zuglio								x	20			20,00	2,06	
												970,00	100,00	
MEDUNA	Arba	2,9	10,5	10,5			x	20					30,51	7,26
	Castelnuovo d.F.								x	5			5,00	1,19
	Cavasso Nuovo						x	20	x	5			25,00	5,95
	Clauzetto								x	5			5,00	1,19
	Frisanco				si	20	x	20	x	20			60,00	14,29
	Meduno	7,1	25,7	25,7			x	20	x	20			65,72	15,65
	Sequals						x	20					20,00	4,76
	Spilimbergo	5,6	20,3	20,3			x	20					40,29	9,59
	Travesio								x	5			5,00	1,19
	Tramonti di sopra	12	43,5	43,5	si	20	x	20	x	20			103,48	24,64
	Tramonti di sotto				si	20	x	20	x	20			60,00	14,29
												420,00	100,00	
CELLINA	Andreis								x	20			20,00	6,25
	Aviano								x	5			5,00	1,56
	Barcis				si	20	x	20	x	20			60,00	18,75
	Cimolais								x	20			20,00	6,25
	Claut								x</					

ALLEGATO B

(riferito all'articolo 8, comma 5)

TABELLA ESEMPLIFICATIVA DEL CALCOLO DELLE QUOTE SPETTANTI ALLE COMUNITÀ DI MONTAGNA

SISTEMA DERIVATORIO	COMUNITÀ DI MONTAGNA	RAPPORTO PERCENTUALE PER PARAMETRO			
		NUMERO DI COMUNI	POPOLAZIONE RESIDENTE (2021)	KMQ	%
TAGLIAMENTO	CARNIA	82,4	54,3	82,6	73,1
	GEMONESE	17,6	45,7	17,4	26,9
MEDUNA E CELLINA	PREALPI FRIULANE ORIENTALI	55,6	64,8	34,1	51,5
	MAGNIFICA CDM DOLOMITI FRIULANE, CAVALLO E CANSIGLIO	44,4	35,2	65,9	48,5